

- Floriana Guidetti -

At sarà manì

a stàr a cà... a studiàr... a taésér!

Quando io e Baiolini stavamo compilando quello che sarebbe diventato il “Nuovo Vocabolario Storico-Etimologico del Dialetto Ferrarese” abbiamo cercato (ma non abbastanza...) da dove potesse derivare questo vocabolo *manì*, che esprime l’obbligo assoluto, inderogabile ed ineludibile, al quale proprio non si può sfuggire! Poi, quando ormai il Vocabolario era stampato, in uno sprazzo di lucidità che mi ha portato a cercare *mannire* e non *manire*, focalizzando il fatto che il nostro dialetto ‘semplifica’ ad oltranza le consonanti, ho trovato sul Du Cange¹, alla voce *Mannire*, “*vocare in jus*” chiamare in giudizio, con il rimando all’incipit della Lex Salica (e, a mia parziale consolazione, il primo ‘capitolo’ di questa è *De Manire*, con la ‘n’ semplice, mentre nella Lex Emendata si trova poi *De Mannire*).

Tutti abbiamo presente questa legge come quella che vieta la successione al trono alla discendenza femminile di una Casa Reale, ma in realtà la Lex Salica, codice redatto ai tempi di Clodoveo I, re dei Franchi, (intorno al 510), riguardante la popolazione dei Franchi Sali che abitavano la regione del fiume Sala, l’attuale Ijssel che attraversa i Paesi Bassi, conteneva tra i vari ‘articoli’ anche quello che semplicemente imponeva che le terre (saliche) fossero ereditate dai figli maschi, non escludendo però le femmine dal possesso di altri beni, quindi, almeno in parte, i diritti delle donne erano tutelati! Solo diversi secoli dopo, facendo appello a questa legge, si volle estendere anche alla successione al trono (ma non per tutte le famiglie regnanti) il diritto esclusivamente maschile.

La Lex Salica resta comunque una delle prime raccolte di leggi dei regni latino-germanici, riporta norme giuridiche preesistenti, che prima erano tramandate oralmente, e codifica le sanzioni pecuniarie nei riguardi dei vari reati.

Nel primo ‘articolo’, dunque *De Manire*, si legge: *Si quis ad mallum* (il tribunale locale, retto dal *thunginus*)... *manitus fuerit et non venerit...culpabilis iudicetur* e avrebbe dovuto per questo pagare un’ammenda, come dire che se qualcuno fosse stato convocato in tribunale e non si fosse presentato, sarebbe stato riconosciuto colpevole per aver trasgredito all’ordine di comparizione!

¹ Du Cange, Charles du Fresne : Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis (1678)

I. DE MANNIRE.



1. Si quis ad mallum legibus dominicis mannitus fuerit et non venerit, **MALB. reaptem, hoc est** DC dinarios, qui faciunt solidos XV, culpabilis iudicetur.
2. Ille vero qui alium mannit et ipso non venerit, si eum sunnis non tricaverit, et qui manebit XV solidos, culpabilis iudicetur.
3. Et ille qui alium mannit cum testibus ad domum illius ambulare debet : et si præsens non fuerit, sic aut uxorem, aut quaecumque de familia illius appellit, ut illi faciat notum quod ab eum mannitus est.
4. Nam si in dominica ambasia fuerit occupatus, mannire non potest.
5. Si vero infra pago in sua ratione fuerit, sicut superius diximus mannire potest.

Questo concetto di ‘convocato, chiamato in giudizio’ con l’obbligo di presentarsi, salvo sanzioni, è rimasto evidentemente nel dialetto ferrarese ad esprimere la condizione di chi non si può esimere da un’azione, se vuole ottenere un risultato (*at sarà manì a studiàr, se t’vó imparàr* sarai costretto a studiare, se vuoi imparare) o piuttosto se vuole evitare un danno o una conseguenza spiacevole (*a sarò manì a stàr a cà, s’an vój briša ciapàr na bravà* dovrò stare a casa, se non voglio prendere una sgridata).

E ancora una volta abbiamo la prova che tante parole del nostro dialetto non solo hanno origini antiche ma possono essere arrivate a noi anche da molto lontano.